



Consiglio Regionale del Lazio

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME A FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO D'ORGANO E TRAPIANTATI".

n. 294 del 12 luglio 2001

Di iniziativa dei consiglieri

Tonino D'Annibale
Giuseppe Rodon (ROMANO)
Maurizio Neri (NETA)
Hermanin
Maurizio D'Amato (D'AMATO)
Lorena Obesalotto (MEZZABONA)
Reto Ristepes (DI STEFANO)
Bruno (MINNUCCI)
De Angelis (CARULLA)
Colucci (LUCHETTI)
Simone Gargano (SIMONE GARGANO)
A
D'A



Consiglio Regionale del Lazio

RELAZIONE

La proposta di legge intende disciplinare la materia concernente le problematiche connesse al trapianto d'organo.

Negli ultimi anni tutte le regioni d'Italia hanno emanato norme che consentono ai pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di usufruire di concorsi spese.

L'articolo 1 attiene alla finalità della legge.

L'articolo 2 indica i soggetti beneficiari.

All'articolo 3 è riconosciuto un contributo spese per il controllo in ambito regionale.

All'articolo 4 la Regione Lazio intende promuovere interventi mirati all'incremento dei prelievi d'organo nello spirito della legge 91/99 negli ospedali della regione dotati dei requisiti, per permettere un maggior numero di trapianti d'organo nei centri autorizzati.

All'articolo 5 si riconosce ai residenti il diritto di recarsi presso altre regioni e presso centri esteri ad altissima specializzazione che possono accogliere nelle loro liste cittadini stranieri.

Gli articoli 6, 7, riconoscono il concorso delle spese sostenute per trapianto effettuato in Italia e all'estero.

L'articolo 8 regola le prestazioni fornite agli Stranieri Temporaneamente Presenti nella Regione.

L'articolo 9 regola e riconosce l'atto di donazione di organi da persone viventi.

L'articolo 10 riconosce il contributo per le spese relative al ritorno a casa del feretro del donatore di organi e del ricevente.

GD'A



Consiglio Regionale del Lazio

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, nell'ambito dell'azione programmata sui trapianti, promuove interventi mirati per agevolare i pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, attraverso la concessione di contributi alle spese di carattere non sanitario.

Articolo 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:
 - a. I soggetti iscritti nelle liste e tipizzati;
 - b. I soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all'estero.

LD'A



Consiglio Regionale del Lazio

Articolo 3

(Trasporto o contributo spese di viaggio per controlli periodici pre e post trapianto nel centro trapianti nell'ambito regionale)

1. Per i pazienti in attesa di trapianto e sottoposti a trapianto d'organi e tessuti, per i controlli periodici presso il centro trapianti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico.
2. Qualora l'assistito sia nell'impossibilità o per condizioni fisiche, con dichiarazione del centro di cura, o per condizioni ambientali di raggiungere il centro di cura con mezzi di trasporto pubblico è riconosciuto, qualora il centro di cura sia esterno all'ambito della provincia di residenza, un contributo spese per il percorso andata e ritorno dalla propria abitazione al centro di cura stesso, più eventuali spese per i pedaggi autostradali.
3. Il contributo di cui al comma precedente consiste in un rimborso chilometrico forfetario, il cui ammontare è fissato annualmente dalla Giunta regionale.
4. In sede di prima applicazione tale compenso è fissato in lire 1.500 a chilometro.

Articolo 4

(Interventi per promuovere lo sviluppo dei trapianti d'organo)

1. Per l'applicazione della Legge 91/99, per le parti che riguardano la Regione, la giunta Regionale in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale assegna un apposito finanziamento per l'attuazione dei programmi concordati con il Centro Regionale di Riferimento.



Consiglio Regionale del Lazio

Articolo 5

(Snellimento procedure per l'accesso ai centri ad altissima specializzazione per il trapianto in Italia e all'estero)

1. I pazienti residenti nel Lazio, hanno il diritto ad accedere ai centri di trapianto in Italia e all'estero, in presidi sanitari pubblici, o privati riconosciuti dalle autorità sanitarie locali, ad altissima specializzazione secondo le normative Nazionali vigenti.
2. Per i pazienti iscritti nella lista d'attesa unica regionale, l'iscrizione in centri regionali diversi da quelli d'appartenenza o in centri esteri può essere richiesta direttamente dal centro di trapianto prescelto.
3. Le A.S.L. sono autorizzate a rilasciare il modello comunitario E 112 dandone comunicazione al centro regionale di riferimento.

Il modello E 112, altresì, deve essere rilasciato:

- a) per tipizzazione e trapianto; sempre e comunque;
- b) per i controlli post trapianto secondo i protocolli dei centri trapianto italiani o esteri prescelti;
- c) ogni volta che sussistono gravi problemi sulla funzionalità del trapianto;
- d) per analisi di campioni biologici pre e post trapianto; ogni sei mesi, reiterabili post trapianto, qualora la A.S.L. non provveda direttamente all'invio tramite l'Unità Operativa di Nefrologia

Articolo 6

(Rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno)

1. Le A.S.L. corrispondono integralmente:
 - a) le spese di viaggio sostenute dal paziente nei limiti della tariffa ferroviaria o della tariffa aerea o, in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, nei limiti stabiliti dal precedente articolo 2, nei seguenti casi:
 - esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono una altissima specializzazione;
 - interventi di trapianti d'organo o di tessuti;
 - controlli successivi all'intervento ed eventuale espianto.
 - b) le spese di soggiorno del paziente nel periodo pre operatorio, post operatorio presso la località sede del centro trapianti o altre indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate.
2. Le A.S.L. provvedono inoltre a rimborsare:
 - a) le spese di viaggio sostenute dall'accompagnatore in occasione degli eventi previsti dalla lettera a) del precedente comma, nei limiti in essa previsti.
 - b) le spese di soggiorno sostenute dall'accompagnatore per il periodo pre operatorio, per l'intera durata della degenza ospedaliera e per il periodo post operatorio del paziente, sempre per le tipologie di intervento previste dalla lettera a) del precedente comma.

GD'A



Consiglio Regionale del Lazio

Articolo 7 (Documentazione)

1. Le A.S.L. provvedono al rimborso delle spese di cui agli articoli 5 e 6, dietro presentazione di relativa documentazione delle prestazioni effettuate presso i centri ad altissima specializzazione italiani ed esteri, nonché fatture e ricevute per spese di viaggio o soggiorno per il paziente e l'accompagnatore.
2. Per le spese di viaggio si richiedono i biglietti ferroviari o aerei in originale, nonché gli scontrini autostradali. In caso d'utilizzo di vettura privata il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.
3. Le spese di soggiorno saranno rimborsate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, presentando la relativa documentazione nei limiti di 350.000 lire (181 Euro) giornalieri, comprese eventuali spese di pasti.
4. Il rimborso deve essere erogato dalla A.S.L. entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito.

Articolo 8 (accesso alla lista d'attesa per trapianto per S.T.P.)

1. Gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), in conformità alle norme nazionali, ricevono a cura del S.S.N. le prestazioni sanitarie riconosciute quali cure urgenti o essenziali:
 - a) Prestazioni relative al trapianto d'organo.
 - b) Nel caso esista la possibilità di trapianto da consanguineo vivente, il familiare straniero temporaneamente presente accede alle indagini necessarie ai fini della donazione.

CD'A



Consiglio Regionale del Lazio

Articolo 9

(Trapianto d'organo o parte di esso tra persone viventi, consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela)

1. A tutti i donatori d'organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, anche se non connesse alla attività di donazione.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 26 giugno 1967 n. 458 il donatore è assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita.
3. Gli articoli 5, 6 e 7 della presente legge si applicano al trapianto d'organo o parte di esso tra persone consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela.

Articolo 10

(Trasporto del feretro)

1. Le Aziende Sanitarie Locali rimborsano un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti.
2. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6.000.000 (3.099 Euro).

ED'A